

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1

Il presente Regolamento formulato dal Consiglio di Amministrazione della Prima Industrie S.p.A. in data 29 marzo 2001, è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 11 maggio 2001 ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale nonché nei locali in cui saranno tenute le assemblee.

Articolo 2

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria e dell'assemblea degli obbligazionisti.

Articolo 3

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Assistono all'assemblea il direttore generale, il direttore finanziario e gli altri direttori.

Possono assistere all'assemblea gli alti dirigenti e i funzionari della Società, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Possono assistere all'assemblea senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accreditati devono pervenire presso il luogo in cui l'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea.



Articolo 4

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente art. 3, comma 1°, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 3, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

Articolo 5

Gli intervenuti procedono all'eventuale votazione per la nomina del presidente dell'assemblea, qualora ne ricorra per un qualsiasi motivo la necessità, e del segretario ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Il presidente dell'assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa.

Il presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Sotto la direzione del presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.

Il presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci.

Articolo 6

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.



Articolo 7

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea il presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, purché l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del direttore generale, del direttore finanziario, degli altri direttori e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa.

Il presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento della assemblea.

Articolo 9

Tutti coloro che intervengono in rappresentanza di partecipazioni azionarie hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario e gli altri direttori possono chiedere di intervenire nella discussione. Prendono la parola gli altri dirigenti e i funzionari della Società e gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Articolo 10

Il presidente, e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario, gli altri direttori e gli altri dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.



Articolo 11

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 12

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 13

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazione di conflitto all'interno dell'assemblea.

A questi effetti egli, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere, la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 14

Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.



Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, salvo che l'assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 15

Esauriti tutti gli interventi, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 16

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 17

Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che, la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Salvo quanto previsto al successivo art. 19, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio il presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di scheda;
- c) alzata di mano;
- d) alzata e seduta;
- e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Articolo 19

La nomina di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avviene secondo la procedura descritta all'art. 25 dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, una scheda



contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni bloccate ai fini assembleari.

La scheda verrà consegnata a ciascun socio o suo delegato non appena accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi del precedente art. 4.

Articolo 20

Il presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

In particolare, quando l'assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

Articolo 21

Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, il presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti nell'art. 25 dello Statuto.

Articolo 22

Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Articolo 23

Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa e nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo Statuto ed infine deve essere espressamente adottata dal Consiglio di Amministrazione.